

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Numero del provvedimento	36
Data del provvedimento	07-02-2023
Oggetto	Assunzione personale a tempo pieno e indeterminato
Contenuto	ASSUNZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DI N. 1 UNITÀ EX CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DAL 15.02.2023.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Assunzione personale a tempo pieno e indeterminato
Contenuto	ASSUNZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DI N. 1 UNITÀ EX CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DAL 15.02.2023.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: " Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 28.02.2022 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico 2022, pluriennale 2022 – 2024 e Piano Programma 2022. Approvazione.";

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 22.02.2022 "Programmazione triennale del personale 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 del 10 Ottobre 2022 ad oggetto Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2022-2024. Modifica ed approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva nr. 2 del 02.02.2023 avente per oggetto: "Programmazione triennale del personale 2023 – 2025" contenente al suo interno anche la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero, che ha dato esito negativo;

Visto il provvedimento nr. 563 del 26.10.2022 avente per oggetto: "Avviso esplorativo di selezione per mobilità volontaria esterna tra enti ai sensi dell'art. 30 co. 1 del D. Lgs. 165/2001 n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di "collaboratore amministrativo professionale per l'area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole";



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Considerato che con nota prot. 5160 e 5161 del 24.10.2022 trasmesse rispettivamente a Regione Toscana – Direzione Lavoro – Settore Lavoro – 50132 Firenze e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 00186 Roma si è assolto all'obbligo della mobilità obbligatoria che ha avuto esito infruttuoso;

Rilevato che in data 28.11.2022 scadeva il termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura;

Constatato che, entro i termini temporali previsti nel relativo avviso pubblico, sono pervenute le seguenti domande:

- Mariotti Silvia pervenuta in data 28.11.2022 – prot. 5957 del 28.11.2022;
- Pallini Simona pervenuta in data 28.11.2022 – prot. 5959 del 28.11.2022;
- Tesi Laura pervenuta in data 28.11.2022 – prot. 5960 del 28.11.2022 – domanda in seguito ritirata con nota del 05.01.2023, prot. 58;

Vista la documentazione presentata dalla quale risultano accoglibili, con riserva, le domande delle seguenti candidate:

- Pallini Simona;
- Mariotti Silvia;

ammesse con il provvedimento SdS nr. 16 del 13.01.2023 avente per oggetto: “Procedura di mobilità volontaria per la copertura, mediante passaggio diretto di personale in servizio presso le altre amministrazioni per nr. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale per l'Area funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole. Ammissione dei candidati”;

Considerato che, il giorno 20.01.2023 alle ore 15.00, data fissata per i colloqui dei candidati ammessi come indicato dall'art. 6 dell'Avviso di Mobilità pubblicato, si è presentata solo la candidata Pallini Simona;

Dato atto che la dipendente Pallini Simona, è dipendente del Comune di Montecatini Terme con qualifica di Istruttore Direttivo, categoria D, posizione economica D5 con rapporto a tempo pieno e indeterminato;

Dato atto che il nulla osta dell'ente di appartenenza del vincitore della procedura selettiva non è necessario, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 in quanto trattasi di dipendente che non versa nelle condizioni indicate dalla disposizione appena richiamata;

Considerato che ai sensi della L.R. 40/2005 e smi al personale dipendente della SdS Valdinievole si applica il contratto della Sanità;

Visto il nuovo CCNL del Comparto Sanità sottoscritto in data 02.11.2022 ed in particolare:

- il comma 3 dell'art. 19 dove si stabilisce che: “Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra Azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità “ maturati nell'Azienda o ente di provenienza come previsto dall'art. 23 comma 2.....”;
- il comma 2 dell'art. 23 secondo cui: “Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Aziende ed Enti restano attribuiti, a carico del rispettivo fondo, i differenziali economici conseguiti nell'Azienda o Ente di appartenenza come previsto all'art. 19 comma 3 (Progressione economica all'interno delle aree) e gli eventuali assegni ad personam”;

Visto il DPCM del 26.06.2015 avente per oggetto: “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

Ritenuto quindi:

- di inquadrare la dipendente Pallini Simona nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo professionale del ruolo amministrativo – differenziale 6;
- di procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro;

- di dare atto che la dipendente in questione ha superato il periodo di prova presso l'attuale Ente di appartenenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa

1. di procedere all'assunzione con decorrenza 15.02.2023, tramite mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30 comma 1 del d. Lgs. 165/2001, della Pallini Simona, attualmente dipendente del Comune di Montecatini Terme con profilo di Funzionario Amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D5 e di assegnarla all'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
2. di precisare che la candidata di cui al punto 1 dovrà sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro che si allega alla presente determinazione e di cui forma parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che per effetto della sottoscrizione del nuovo contratto della sanità, a seguito della revisione dei profili professionali, la stessa è collocata nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo professionale del ruolo amministrativo – differenziale 6;
4. di dare atto che la spesa relativa alla dipendente in questione trova copertura nel bilancio preventivo economico 2023 – 2025 sul conto 3B08010 per le competenze stipendiali, sul conto 3B08010202 per gli oneri a carico Ente e sul conto 3Y010101 per l'IRAP;
5. di trasmettere il presente atto al Comune di Montecatini Terme per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare sul sito internet della SdS Valdinievole nella sezione Bandi di concorso dell'Amministrazione trasparente il presente provvedimento: l'assolvimento di tale obbligo ha valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati (art. 6 dell'Avviso di Mobilità);
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Natali dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;
9. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Comune di Montecatini Terme – Montecatini Terme (PT);
 - Alla dipendente interessata.

**Il Responsabile della A.F. Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali**



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

CONTRATTO N.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

L'anno **DUEMILA**..... e questo di (.....) del mese di Febbraio, presso la sede della Società della Salute – via Cesare Battisti, 31, 51017 Pescia

T R A

La Società della Salute Valdinievole (codice fiscale 91025730473) – rappresentata dal Direttore, Dott.ssa Patrizia Baldi, domiciliata per la carica presso la sede della SdS Valdinievole, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

la Sig.ra, nata a (.....) il e residente a (.....) in via, - codice fiscale:

PREMESSO CHE

- Visto il provvedimento nr. 563 del 26.10.2022 avente per oggetto: “Avviso esplorativo di selezione per mobilità volontaria esterna tra enti ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D. Lgs. 165/2001 n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “collaboratore amministrativo professionale per l’area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole”;
- Visto il provvedimento nr. 16 del 13.01.2023 avente per oggetto: “Procedura di mobilità volontaria per la copertura, mediante passaggio diretto di personale in servizio presso le altre amministrazioni per nr. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale per l’Area funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole. Ammissione dei candidati”;
- Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7 del 22.02.2022 “Programmazione triennale del personale 2022 – 2024”;
- Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 del 10 Ottobre 2022 ad oggetto Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2022-2024. Modifica ed approvazione;
- Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva nr. 2 del 02.02.2023 avente per oggetto: “Programmazione triennale del personale 2023 – 2025” contenente al suo interno anche la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero, che ha dato esito negativo;
- che, la decorrenza del rapporto di lavoro è stabilita nel giorno 15.02.2023;
- che la dipendente Pallini Simona:
 - è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge per l’assunzione dell’impiego;

- ha superato il periodo di prova presso l'Ente di appartenenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Oggetto del contratto)

1. La Società della Salute della Valdinievole assume, alle proprie dipendenze la **con inquadramento** nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo professionale del ruolo amministrativo – differenziale 5, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

ART. 2 (Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. La concreta articolazione oraria giornaliera è disposta dal Responsabile della Struttura di assegnazione in conformità al D. Lgs. 165/2001, ai Contratti Collettivi nel tempo vigenti e alle direttive della Società della Salute della Valdinievole. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
2. La dipendente s'impegna a rispettare i regolamenti della Società della Salute in materia di accertamento della presenza.

ART. 3 (Trattamento economico)

1. Alla viene riconosciuto il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., comparto Sanità e la stessa è inserita nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo professionale del ruolo amministrativo – differenziale di cui all'art. 1) del presente contratto. Alla stessa verranno corrisposte, se ed in quanto dovute, le ulteriori indennità fisse o variabili previste dal C.C.N.L..

ART. 4 (Mansioni)

1. Le mansioni attribuite alla sono quelle del profilo di assunzione contenute nell'**ALLEGATO A "Declaratorie delle aree e dei profili"** del C.C.N.L. 02.11.2022.
2. Ai sensi dell'art. 13 - comma 5 - del C.C.N.L. 07/04/99 ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie riportate nei Contratti Collettivi nel tempo vigenti.

ART. 5 (Durata e decorrenza)

1. Il rapporto di lavoro ha inizio il giorno 15.02.2023 ed è regolato dal vigente C.C.N.L. e dai Contratti Collettivi nel tempo vigenti.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto individuale di lavoro decorrono dalla data di cui al punto 1.

ART. 6 (Sede di lavoro)

- 1 Che la dipendente è assegnata presso l'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della **Società della Salute della Valdinievole**, la quale si riserva la possibilità di mutare la sede assegnata per esigenze di servizio e nel rispetto della normativa in vigore, del C.C.N.L. nonché di quanto stabilito dal Contratto Integrativo che verrà sottoscritto e successive modificazioni e regolamenti della Società della Salute.

ART. 7 (Incompatibilità)

1. Alla dipendente si applica la disciplina delle incompatibilità richiamata dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 412/91, il presente rapporto di lavoro è incompatibile con la titolarità o compartecipazione delle quote di impresa che possono configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. La dipendente prende atto di non poter esercitare altre attività di lavoro, sia subordinato che autonomo, avendo una prestazione oraria a tempo pieno.

3. La dipendente può essere altresì autorizzata dalla Società della Salute a svolgere altre attività lavorative saltuarie ed occasionali nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge, dai contratti collettivi, nonché da regolamenti o direttive della Società della Salute Valdinievole.
4. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
5. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 8 (Ferie)

1. La dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito nella misura indicata dai CC.NN.LL, nonché alle ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Le ferie sono fruita, anche frazionatamente, nel corso dell'anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio tenuto conto delle richieste della dipendente nel rispetto di quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro, garantendo, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
3. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
4. La dipendente s'impegna a rispettare i regolamenti e le direttive della SdS Valdinievole vigenti in materia.

ART. 9 (Risoluzione, recesso e termini di preavviso)

1. Per le cause di estinzione del rapporto di lavoro si fa espresso riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL 02.11.2022.
2. La dipendente ha facoltà di recedere dal presente contratto con l'osservanza dei termini di preavviso previsti dall'art. 85 del CCNL 02.11.2022. I termini di preavviso decorrono dal 1° al 16° giorno di ciascun mese. Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui sopra dovrà corrispondere alla SdS Valdinievole una indennità come determinata dal comma 1 dell'art. 85 del CCNL 02.11.2022 spettante per il periodo di mancato preavviso.
3. La dipendente s'impegna a rispettare i regolamenti e le direttive della SdS Valdinievole.
4. La SdS Valdinievole si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 72, comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e s.m.i..
5. In tema di periodo di prova si applica l'art. 40 del CCNL 02.11.22.

ART. 10 (Patrocinio Legale)

1. La tutela giudiziaria della dipendente è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 20.09.2001.

ART. 11 (Codice di comportamento)

1. La dipendente è tenuta al rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti e delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013, pubblicato in G.U. n. 129 del 04.06.2013 e del Codice di Comportamento approvato dall'Assemblea della SdS Valdinievole con proprio atto n. 11 del 03.10.2016, del quale riceve copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
2. In particolare, con riferimento alle situazioni di conflitto d'interesse, la dipendente è tenuta a darne comunicazione alla SdS Valdinievole e ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia cause pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore o procuratore o agenti, ovvero di enti, associazioni, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. Sull'astensione decide insindacabilmente il responsabile della struttura di appartenenza.
4. La dipendente è tenuta altresì a rispettare tutte le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione ed in particolare quelle contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito delle quali sia venuto a conoscenza.

ART. 12 (Sanzioni e procedure disciplinari)

1. La violazione, da parte della dipendente, dei doveri indicati dal CC.NN.LL, da luogo, in relazione alla gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso, ferme restando eventuali altre responsabilità ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei Procedimenti disciplinari approvato con delibera della Giunta Esecutiva della SdS n. 22 dell'01.12.2014 viene consegnata una copia alla dipendente del Regolamento per i procedimenti disciplinari. Al dipendente viene consegnata anche copia dell'art. 84 del CCNL 02.11.2022 concernente il Codice Disciplinare.

ART. 13 (Trattamento dei dati personali)

1. La dipendente è tenuta, nello svolgimento delle mansioni assegnate, a rispettare gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali previsti dal D. Lgs. 196/03 e dagli atti regolamentari della SdS.

ART. 14 (Informativa sulla privacy)

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. è la SdS Valdinievole. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il contraente si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Valdinievole. Responsabile del Trattamento è il Direttore della SdS Valdinievole. La dipendente prende atto che i propri dati personali, dalla stessa forniti, saranno trattati presso una banca automatizzata per le finalità inerenti la gestione del presente contratto e saranno comunicati unicamente agli enti pubblici interessati alla gestione del presente rapporto ovvero alle autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto dello specifico regolamento regionale in materia. Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione del presente contratto. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03, la dipendente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Tutti gli atti e documenti prodotti dalla Società della Salute Valdinievole o dalla stessa dipendente ed attinenti all'attività svolta e ai fatti più significativi che la riguardano sono conservati in apposito fascicolo.

ART. 15 (Clausole di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale si rinvia ai contratti collettivi vigenti nel tempo anche per quanto concerne le cause di cessazione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso e, in particolare, dall'art. 31 del C.C.N.L. integrativo 20/09/2001, alle norme cui gli stessi rinviano, che qui si intendono ad ogni effetto richiamate, ivi comprese le norme del D. Lgs. 165/2001, del codice civile, ed ai regolamenti dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro ove applicabili.
2. Il presente contratto s'intenderà modificato o integrato senza necessità alcuna di ulteriori atti formali a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative o contrattuali e, con l'approvazione di regolamento della SdS Valdinevole disciplinanti la materia, ove direttamente applicabili.

ART. 16 (Regolamenti SDS Valdinevole)

1. La dipendente sottoscrivendo il presente contratto individuale dà atto della conoscenza dei regolamenti citati nel contratto stesso agli art. 6, comma 2 – art. 7 comma 3, art. 8 comma 5, art. 9 comma 3 art. 13.

ART. 17 (Foro competente)

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto, il Foro competente è quello di Pistoia.

ART. 18 (Spese contrattuali)

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n° 25 della Tabella – allegato B – al DPR 642/72 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al DPR 131/86.
2. Il presente contratto individuale di lavoro è redatto in duplice originale delle quali una copia è consegnata alla dipendente e una conservata agli atti della SdS Valdinevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SOCIETA' della SALUTE della VALDINEVOLE

LA DIPENDENTE

La sottoscritta _____, ai sensi dell'art. 1341 cc, approva espressamente le clausole contenute negli artt. 6, 7, 9, 11, 16 e 17.

LA DIPENDENTE
